

Regolamento n. 2006-01

REGISTRO DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:
 - a) “LISF”: Legge 17 novembre 2005, n. 165;
 - b) “PSSS”: prestazione di servizi senza stabilimento;
 - c) “Registro”: registro dei soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 della LISF;
 - d) “Registro delle Società”: registro di cui all’articolo 20 della Legge 13 giugno 1990, n. 68 e successive modifiche;
 - e) “soggetti autorizzati”: soggetti autorizzati, ai sensi della Legge 17 novembre 2005, n. 165, all’esercizio di una o più attività riservate;
 - f) “Banca Centrale”: Banca Centrale della Repubblica di San Marino.
2. Ove non sia diversamente stabilito, valgono le stesse definizioni contenute nella LISF.

Art. 2 – Campo di applicazione e fonti normative

1. Il presente regolamento disciplina il registro dei soggetti autorizzati di cui all’articolo 11 della LISF e trova le sue fonti normative negli articoli 11, terzo comma e 39 della LISF.

Art. 3 – Parte generale

1. Il registro contiene gli elementi informativi relativi ai seguenti soggetti:
 - a) i soggetti autorizzati;
 - b) le succursali dei soggetti esteri autorizzati all’esercizio di attività riservate;
 - c) i soggetti esteri autorizzati all’esercizio di attività riservate in regime di PSSS.
2. Per i soggetti autorizzati sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) il tipo legale;
 - c) la sede legale;
 - d) la sede amministrativa, se diversa dalla sede legale;
 - e) la data e il numero di iscrizione nel Registro delle Società;
 - f) l’eventuale società di revisione contabile;
 - g) il capitale sociale;
 - h) gli esponenti aziendali;
 - i) l’elenco delle succursali nella Repubblica;
 - j) l’elenco delle succursali e degli uffici di rappresentanza all’estero.
3. Per le succursali di soggetti esteri sono indicati:
 - a) la denominazione;
 - b) la sede principale della succursale;
 - c) la sede legale della casa madre;
 - d) il fondo di dotazione della succursale;
 - e) i responsabili della succursale;

- f) l'elenco delle sedi secondarie della succursale nella Repubblica.
4. Per i soggetti esteri, autorizzati all'esercizio di attività riservate in regime di PSSS, sono indicati:
- a) la denominazione;
 - b) la sede legale della casa madre.
5. Per ciascuno dei soggetti di cui al primo comma sono inoltre indicati:
- a) la data e il numero di iscrizione al Registro;
 - b) l'elenco delle attività riservate e dei rami di attività riservate per l'esercizio dei quali il soggetto autorizzato ha ottenuto l'autorizzazione;
 - c) l'indicazione se il soggetto è sottoposto a procedura di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione ordinaria o di sospensione degli organi amministrativi, e la data a partire dalla quale la procedura ha effetto.
6. Per ciascuno dei soggetti di cui al primo comma sono inoltre indicati, relativamente a ciascuna attività riservata o ramo di attività riservata per l'esercizio del quale il soggetto è stato autorizzato:
- a) le date e gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata o del ramo di attività riservata;
 - b) le date e gli estremi dei provvedimenti di variazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata o del ramo di attività riservata;
 - c) le date e gli estremi dei provvedimenti di revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata o del ramo di attività riservata;
 - d) nei casi in cui per l'esercizio dell'attività riservata è richiesto il nulla osta del Congresso di Stato, ai sensi dell'articolo 12 della LISF e delle relative norme di attuazione, la data e gli estremi del nulla osta;
 - e) la data di inizio dell'operatività e, nei casi in cui è richiesta, ai sensi dell'articolo 9 della LISF e delle relative norme di attuazione, l'abilitazione all'inizio dell'operatività, la data di rilascio del provvedimento di abilitazione da parte della Banca Centrale.

Art. 4 – Soggetti autorizzati

1. L'iscrizione dei soggetti autorizzati avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF. Nei casi in cui il procedimento di autorizzazione richieda, ai sensi dell'articolo 12 della LISF, il nulla osta del Congresso di Stato, l'iscrizione nel registro avviene successivamente al rilascio del nulla osta.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione la Banca Centrale iscrive il soggetto autorizzato nel Registro sulla base dei dati desumibili dalla bozza dell'atto costitutivo e dalla documentazione presentata ai fini dell'autorizzazione.
3. Successivamente alla costituzione e all'iscrizione del soggetto autorizzato nel Registro delle Società, il soggetto autorizzato comunica alla Banca Centrale i dati di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera e) e ogni altra informazione necessaria a integrare l'iscrizione nel Registro.
4. Successivamente all'iscrizione nel Registro delle Società, i soggetti autorizzati comunicano alla Banca Centrale la data di inizio dell'operatività ovvero richiedono, ai sensi dell'articolo 9 della LISF e delle relative norme di attuazione, l'abilitazione all'inizio dell'operatività.

Art. 5 – Succursali di soggetti esteri

1. L'iscrizione delle succursali di soggetti esteri avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, successivamente al rilascio del nulla osta del Congresso di Stato di cui agli articoli 12 e 75, secondo comma, della LISF.
2. Al momento del rilascio dell'autorizzazione la Banca Centrale iscrive la succursale nel Registro sulla base della documentazione presentata ai fini dell'autorizzazione.
3. Successivamente all'iscrizione nel Registro, le succursali comunicano alla Banca Centrale ogni informazione necessaria a integrare l'iscrizione nel Registro.
4. Le succursali comunicano alla Banca Centrale la data di inizio dell'operatività ovvero richiedono, ai sensi dell'articolo 9 della LISF e delle relative norme di attuazione, l'abilitazione all'inizio dell'operatività.

Art. 6 – Soggetti esteri operanti in regime di PSSS

1. L'iscrizione dei soggetti esteri autorizzati a operare in regime di PSSS avviene alla conclusione della procedura prevista per il rilascio della prima autorizzazione di cui alla Parte I, Titolo II della LISF, successivamente al rilascio del nulla osta del Congresso di Stato di cui all'articolo 12 della LISF.
2. Successivamente all'iscrizione nel registro, i soggetti esteri autorizzati a operare in regime di PSSS comunicano alla Banca Centrale la data di avvio dell'operatività.

Art. 7 – Variazioni al registro

1. I soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, sono tenuti a comunicare alla Banca Centrale ogni variazione delle informazioni contenute nel Registro.
2. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente e comunque entro il termine di 10 giorni dal deposito in tribunale del verbale dell'assemblea che ha approvato le variazioni.
3. Nel periodo in cui il soggetto autorizzato o la succursale di un soggetto estero è sottoposta ad amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione ordinaria o sospensione degli organi amministrativi, l'adozione del provvedimento è indicata nel Registro.
4. I soggetti esteri, di cui all'articolo 3, primo comma, lettere b) e c), sono tenuti a comunicare senza ritardo alla Banca Centrale l'emaneazione, da parte delle autorità di vigilanza del paese di origine, di provvedimenti che stabiliscono la loro sottoposizione a procedure di amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione ordinaria, sospensione degli organi amministrativi o a procedure equivalenti.
5. Ogni variazione comunicata alla Banca Centrale è annotata senza ritardo sul Registro.

Art. 8 - Cancellazione dal Registro.

1. La Banca Centrale procede alla cancellazione dei soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, dal Registro:
 - a) nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione all'esercizio di attività riservate; ovvero
 - b) al termine della procedura di liquidazione ordinaria; ovvero
 - c) al termine della procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art. 9 - Consultazione del Registro dei soggetti autorizzati

1. La consultazione del Registro dei soggetti autorizzati è consentita a chiunque e consiste nel diritto di esaminare il contenuto del Registro. La consultazione avviene mediante richiesta scritta alla Banca Centrale.
2. La Banca Centrale pubblica sul proprio sito internet l'elenco dei soggetti di cui all'articolo 3, primo comma, e un estratto del Registro contenente le informazioni più aggiornate relative agli elementi di cui all'articolo 3, secondo comma e seguenti.

Art. 10 – Opponibilità ai terzi

1. In caso di difformità tra le informazioni contenute nel Registro e le informazioni contenute nel Registro delle Società, queste ultime prevalgono ai fini dell'opponibilità ai terzi.

San Marino, lì 25 Aprile 2006.